

Contratto collettivo decentrato integrativo ai sensi degli artt. 4, 5 e 6 del C.C.R.L. del personale del Comparto unico – area non dirigenziale - area enti locali, in merito all'utilizzo delle risorse decentrate dell'anno 2023. **Relazione tecnico-finanziaria (ex art. 40, comma 3-sexies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”)**.

Modulo I – La costituzione del fondo per la contrattazione decentrata integrativa

Il fondo risorse decentrate per l'anno 2023 e relativa produttività, come previsto in applicazione delle disposizioni del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale del Comparto unico – area non dirigenziale – area Regione, è stato quantificato e costituito dall'Ente con decreto del Direttore n. 111 del 20 aprile 2023, nonché successivamente ricostituito ed integrato con decreto del Direttore n. 263 del 04/10/2023 in ragione delle risorse aggiuntive rese disponibili dal nuovo CCRL – Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto unico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Triennio 2019 – 2021 sottoscritto in data 19/07/2023 e, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 17 febbraio 2023, sono state fissate le linee d'indirizzo e direttive esecutive vincolanti per l'anno 2023, determinando le seguenti risorse:

ANNO 2023

Descrizione	Importo
Risorse decentrate stabili	€ 4.625,00
Risorse decentrate variabili sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017	€ 0,00
Risorse decentrate variabili non sottoposte alla limitazione di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs n. 75/2017	€ 1.520,04
Totale risorse decentrate finanziate	€ 6.145,04

La costituzione del fondo di cui sopra è avvenuta nel rispetto dei principi di buona fede, correttezza, ragionevolezza, sostenibilità e congruità dei valori economici, secondo quanto illustrato e motivato nel surrichiamato provvedimento di costituzione per l'anno 2023 e di successiva ricostituzione e reimplementation del fondo di che trattasi, alla luce delle più recenti disposizioni normative contrattuali di primo livello stabilite dal succitato CCRL 19/07/2023.

Sezione I – Risorse fisse aventi carattere di certezza e di stabilità

Risorse storiche consolidate

La parte “storica” del fondo per le risorse decentrate è stata riquantificata ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti di cui agli artt. 45 e 46, del CCRL 19/07/2023 e determinata in € 2.271,00 per l'anno 2023 in virtù del criterio parametrico tabellare introdotto dall'art. 32, comma 1, del precedente CCRL 15/10/2018 (come confermato dall'art. 45, comma 2, del CCRL 19/07/2023 attualmente vigente) in ragione degli importi annui per dipendente equivalente, escluso il fondo per lavoro straordinario 2023 ex art. 17 del CCRL 01/08/2002, riquantificato in ragione di € 2.472,00, imputato

direttamente a carico del bilancio, ai sensi dell'art. 45, comma 10, del precitato nuovo CCRL 19/07/2023.

Incrementi esplicitamente quantificati in sede di CCRL

Sono stati previsti ulteriori incrementi economici contrattuali (€ 2.354,00) ex art. 45, comma 9, del CCRL 19/07/2023 in aggiunta alle risorse di parte stabile consolidate e storicizzate a partire dal 2018 (€ 2.271,00), per le motivazioni illustrate nel precitato decreto del Direttore n. 111 del 20 aprile 2023 di costituzione del fondo e nel successivo decreto del Direttore n. 263 del 04 ottobre 2023 di ricostituzione e reimplementazione del fondo stesso alla luce del precitato nuovo CCRL nel frattempo sottoscritto.

Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità

Non sono stati effettuati ulteriori incrementi.

Sezione II – Risorse variabili

Sono state previste risorse decentrate variabili, quantificate ai sensi delle disposizioni contrattuali vigenti e rideterminate in complessivi € 1.520,04 per l'anno 2023, sempre in base al criterio parametrico tabellare originariamente introdotto dall'art. 32, comma 1, del precedente CCRL, come confermato dall'art. 45, comma 2, del nuovo vigente CCRL 19/07/2023, in ragione degli importi annui per dipendente equivalente base (€ 720,00), tenuto conto degli incrementi di cui all'art. 46, commi 1 e 2, a titolo di rideterminazione una tantum nel fondo relativo al 2023 dell'importo annuo per dipendente delle risorse variabili di cui all'art. 32, comma 1, del CCRL 15/10/2018 per il periodo 01/01/2021 - 31/12/2022 (incremento pro capite da € 586,00 ad € 680,00, per n. 1 unità di personale dipendente a tempo indeterminato, in ragione di complessivi € 188,00), nonché degli incrementi di cui all'art. 45, commi 8 (lett. b) a titolo di economie su fondo risorse stabili 2022 (€ 612,04).

Sezione III – Eventuali decurtazioni del fondo

Non sono state effettuate decurtazioni.

Sezione IV – Sintesi della costituzione del fondo sottoposto a certificazione

Descrizione	Importo
A) Fondo tendenziale 2023	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 4.625,00
Risorse variabili	€ 1.520,04
Totale fondo tendenziale 2023	€ 6.145,04
B) Decurtazioni del Fondo tendenziale	
Decurtazione risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 0,00
Decurtazione risorse variabili	€ 0,00
Totale decurtazioni fondo tendenziale	€ 0,00
C) Fondo sottoposto a certificazione	
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	€ 4.625,00
Risorse variabili	€ 1.520,04
Totale Fondo sottoposto a certificazione 2023	€ 6.145,04
Fondo per lavoro straordinario 2023 (escluso dalle risorse fisse e stabili di cui sopra in quanto direttamente imputabile a bilancio, ex art. 45, comma 10, del CCRL 19/07/2023)	€ 2.472,00

Si precisa che, congiuntamente al fondo per le risorse decentrate stabili e variabili per l'anno 2023, è stato altresì costituito il fondo per lavoro straordinario ex art. 17, del CCRL 01/08/2002, avuto riguardo alle disposizioni contrattuali di cui all'art. 45, comma 10, del vigente CCRL 19/07/2023 in

ragione di complessivi € 2.472,00, quale importo stabilito in sede costitutiva, al di fuori delle risorse decentrate fisse aventi carattere di certezza e stabilità.

Sezione V – Risorse temporaneamente allocate all'esterno del fondo

Voce non presente.

Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione decentrata integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Decentrato Integrativo sottoposto a certificazione

Non vengono regolate dal presente Contratto Decentrato Integrativo somme per totali € 2.345,54 relative a:

ANNO 2023

Descrizione	Importo
Indennità di comparto o salario aggiuntivo: ai sensi dell'art. 32 del CCRL 15/10/2018 non viene più imputato a fondo ma a bilancio	€ 0,00
Progressioni orizzontali (in godimento)	€ 2.345,54
Altro	€ 0,00
Totale anno 2023	€ 2.345,54

Le somme suddette sono già regolate dalle disposizioni del CCRL in materia di progressioni economiche orizzontali pregresse (in godimento) e di indennità di comparto (in godimento).

L'importo indicato nella tabella di utilizzo del fondo 2023, di cui all'art. 21, comma 2, lett. b), del CCRL 01/08/2002, si riferisce alle progressioni economiche orizzontali già in essere e in pagamento.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal Contratto Decentrato Integrativo

Vengono specificamente regolate dal Contratto Decentrato Integrativo somme per complessivi € 1.000,00 a titolo di risorse decentrate per il 2023 al netto delle progressioni orizzontali già in godimento (di cui alla Sezione I) ed € 2.472,00 a titolo di fondo per lavoro straordinario ivi costituito per l'anno 2023 al di fuori del fondo risorse decentrate stabili, così suddivise:

ANNO 2023

Descrizione	Importo
Indennità di turno	€ 0,00
Indennità di rischio	€ 0,00
Indennità di disagio	€ 0,00
Indennità di maneggio valori	€ 0,00
Lavoro notturno e festivo	€ 0,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 21, comma 2, lett. e) CCRL 01/08/2002)	€ 0,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 20, comma 1, lettera k) del CCNL 01/08/2002	€ 0,00
Produttività di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) del CCRL 01/08/2002	€ 1.000,00

Progressioni orizzontali da attribuire con decorrenza ed effetto dal 01/01/2023	€ 0,00
Compensi per lavoro straordinario di cui all'art. 17 del CCRL 01/08/2002 e all'art. 45, comma 10, del CCRL 19/07/2023	€ 2.472,00
Economie derivanti da risorse stabili	€ 2.279,46
Economie derivanti da risorse variabili	€ 520,04
Altro	€ 0,00

Si evidenzia che sono state attribuite all'ARLeF nuove funzioni e specifiche competenze nell'ambito della promozione delle attività istituzionali inerenti alla diffusione e valorizzazione della lingua friulana sul territorio di riferimento.

Con l'approvazione dell'articolo 6, comma 80, della Legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) sono state delegate all'ARLeF tutta una serie di funzioni amministrative sugli *Interventi nel settore dei mezzi di comunicazione* e sugli *Enti della minoranza linguistica friulana* di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale 29/2007, prevedendo l'attuazione del Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25, anche per favorire la diffusione e l'uso della lingua nel territorio regionale, strumento di programmazione strategica in tema di politica e promozione linguistica, autorizzando l'ARLeF a concedere finanziamenti e contributi a soggetti privati nonché ad enti a programma e a progetto operanti sul territorio nella misura disposta annualmente con legge di stabilità regionale o con altro provvedimento legislativo regionale.

Inoltre, le linee di indirizzo emerse durante lo svolgimento della 2^a Conferenza regionale di verifica dell'attuazione della legge regionale n. 29/2007 in materia di promozione e valorizzazione della lingua friulana sul territorio di riferimento, richiamano la Regione ad attribuire all'ARLeF un ruolo sempre più centrale nella programmazione e nell'attuazione delle politiche linguistiche per il friulano.

La pianificazione degli obiettivi strategici dell'Ente, a partire dagli indirizzi e dalle linee di intervento espressi nel programma di attività approvato in seno al bilancio di previsione per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, integra un sistema di priorità che si traducono di conseguenza nei processi di programmazione economico-finanziaria e di bilancio nell'ottica della congruità tra risorse e obiettivi operativi prefissati, tenendo conto altresì del vigente ordinamento finanziario e contabile armonizzato, il quale ha imposto in modo cogente modelli uniformi e omogenei di gestione standardizzata dei processi e dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, validi per tutti gli enti e pubbliche amministrazioni sul territorio.

La sostenibilità finanziaria del sistema di obiettivi e rispettivi programmi di spesa in un'ottica di efficientamento della struttura e delle attività amministrative ed istituzionali ordinarie dell'Ente si pone, in linea di principio, in stretta relazione con l'efficacia, efficienza e qualità della prestazione; ciò in quanto le predette attività assumono carattere permanente, ricorrente e continuativo, nell'ambito dei processi lavorativi finalizzati al funzionamento dell'organizzazione e alla continua sua ottimizzazione in termini di efficienza ed economicità della gestione, i quali sottendono gli obiettivi strategici del miglioramento e adeguati percorsi di valorizzazione e crescita professionale del personale.

Ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. d) ed e), del CCRL 07/12/2006, la progressione economica si realizza nel limite delle risorse disponibili nell'ambito del fondo per il salario accessorio, nel rispetto dei seguenti criteri: risultati ottenuti, prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, capacità di adattamento, impegno dimostrato e qualità della prestazione individuale resa, potenzialità espresse nell'ambito dell'attività svolta. Non è prevista a valere per l'anno 2023, l'attribuzione di nuove progressioni economiche orizzontali.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Voce non presente.

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

ANNO 2023

Descrizione	Importo
Somme non regolate dal Contratto Decentrato Integrativo	€ 2.345,54
Somme a titolo di risorse stabili escluso fondo per lavoro straordinario anno 2023 che costituiscono economie sul fondo	€ 2.279,46
Somme a titolo di risorse variabili regolate dal Contratto Decentrato Integrativo, escluso fondo per lavoro straordinario anno 2023	€ 1.000,00
Destinazioni ancora da regolare	€ 0,00
Somme a titolo di risorse variabili non utilizzabili (economie di bilancio)	€ 520,04
Totale risorse decentrate (stabili + variabili) anno 2023	€ 6.145,04
Totale fondo per lavoro straordinario anno 2023 (imputabile direttamente a bilancio)	€ 2.472,00

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Voce non presente.

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

a. attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità:

Per l'anno 2023, le risorse decentrate ammontano a complessivi € 6.145,04, di cui € 4.625,00 a titolo di risorse stabili o fisse ex art. 20, comma 1, lett. a), CCRL 01/08/2002 - art. 73, comma 1, del CCRL 07/12/2006, € 1.000,00 di risorse variabili utilizzabili, queste ultime destinate alla remunerazione economica della performance e produttività individuale e restanti € 520,04 a titolo di risorse variabili non utilizzabili che determinano economie di bilancio.

Le destinazioni di utilizzo aventi natura certa e continuativa (progressioni orizzontali già in godimento ex art. 21, comma 2, lett. b), del CCRL 01/08/2002) ammontano a complessivi € 2.345,54, finanziate con risorse stabili, ai sensi dell'art. 45 del vigente CCRL 19/07/2023; ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett d) ed e), del CCRL 07/12/2006 e per le motivazioni espresse nell'accordo di Preintesa siglato in data 09/05/2023, non è prevista l'attribuzione di alcuna progressione economica orizzontale con decorrenza ed effetto dal 01/01/2023, in riferimento ad unità di personale dipendente a tempo indeterminato, per cui la restante parte residuale di risorse stabili, al netto delle progressioni economiche orizzontali in godimento, come sopra quantificata in ragione di € 2.279,46, costituisce economia sul fondo che andrà ad alimentare il fondo risorse variabili dell'anno successivo.

E' destinata a compensi incentivanti la produttività e il miglioramento dei servizi ex art. 17, comma 2, lett. a), del CCNL 01/04/1999) la somma di € 1.000,00 finanziata con risorse variabili, ai sensi dell'art. 45 del vigente CCRL 19/07/2023. Le restanti risorse variabili inutilizzate per € 520,04 costituiscono economie di bilancio.

Sono previste altresì risorse disponibili per € 2.472,00 allocate nel fondo per lavoro straordinario anno 2023, al di fuori del fondo risorse decentrate stabili.

b. attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici:

Gli incentivi economici sono erogati in base al CCRL e la parte di produttività è erogata in applicazione delle norme regolamentari dell'Ente in coerenza con il D.Lgs n. 150/2009 e con la supervisione dell'OIV. La valutazione della prestazione organizzativa e del contributo individuale si articola sulla base dei criteri e della metodologia di valutazione adottata in sede di approvazione del Piano della Prestazione.

c. attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (progressioni orizzontali)

Quanto evidenziato rivela oggettive condizioni di maggiore e migliore efficacia, efficienza e qualità della prestazione lavorativa svolta, attraverso un ulteriore sviluppo delle competenze e percorsi di valorizzazione del principio del merito, della consapevolezza nella crescita professionale, anche sul piano motivazionale, dell'innovazione e della responsabilizzazione dell'intera struttura.

In ordine ai criteri di distribuzione delle risorse stabili del fondo risorse decentrate, si concorda tra le parti che le nuove progressioni economiche orizzontali potranno essere attribuite solamente a favore del personale dipendente dell'ARLeF a tempo indeterminato in possesso dei seguenti requisiti, tenuto conto anche del punteggio totale ottenuto sotto il profilo delle competenze e dei comportamenti organizzativi e professionali e del grado di raggiungimento degli obiettivi operativi individualmente assegnati di anno in anno nell'ambito del sistema permanente di misurazione e di valutazione della prestazione individuale del personale dipendente per la categoria non dirigenziale di appartenenza, come definito dal vigente Piano Triennale della Prestazione dell'Agenzia stessa, in particolare:

- aver maturato almeno due anni di anzianità di servizio in via continuativa nella medesima categoria e posizione economica di appartenenza presso l'Agenzia;
- non aver ricevuto, nel triennio precedente la decorrenza della progressione, sanzioni disciplinari;
- non aver ricevuto una valutazione media sulla parte comportamentale nel triennio precedente la decorrenza della progressione, inferiore a 70 punti su 100.

Per quanto sopra illustrato, sussiste la disponibilità di risorse all'interno del fondo risorse decentrate, parte stabile, necessaria ad assicurare la copertura economico-finanziaria delle progressioni economiche orizzontali in godimento.

Gli importi indicati nella tabella di utilizzo del fondo 2023, di cui all'art. 21, comma 2, lett. b), del CCRL 01/08/2002, coprono interamente le progressioni economiche orizzontali a fondo già in essere e in godimento; non è prevista a valere per l'anno 2023, l'attribuzione di nuove progressioni economiche orizzontali.

Modulo III - Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa

Tabella 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2023

Descrizione	Anno 2023	Anno 2022
<i>Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità</i>		
<i>Risorse storiche</i>		
Unico importo consolidato (art. 20, c. 1, lett. a), CCRL 01/08/2002 ed art. 73, comma 1, CCRL 07/12/2006) escluso il fondo per lavoro straordinario ex art. 17 del CCRL 01/08/2002 in ragione di € 3.708,00	€ 2.271,00	€ 2.271,00
<i>Incrementi contrattuali</i>	€ 2.354,00	€ 686,58
<i>Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità</i>	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione	Anno 2023	Anno 2022
<i>Totale risorse fisse con carattere di certezza e stabilità</i>		
Totale	€ 4.625,00	€ 2.957,58
<i>Risorse variabili</i>		
<i>Poste variabili sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>	€ 0,00	€ 0,00
<i>Poste variabili non sottoposte all'art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010</i>		
Art. 15, comma 1, lett. d) sponsorizzazioni / convenzioni / contribuzioni utenza	€ 0,00	€ 0,00
Art. 15, comma 1, lett. k) /art. 14, comma 5 ISTAT	€ 0,00	€ 0,00
Art. 20, comma 1, lett. l), CCRL 01/08/2002 - art. 73, comma 2, lett. f), CCRL 07/12/2006 (economie su fondo straordinario anno precedente confluite nell'anno corrente)	€ 0,00	€ 0,00
Art. 21, comma 4, CCRL 01/08/2002 (somme non utilizzate o non attribuite con riferimento alle finalità del corrispondente esercizio finanziario precedente (economie su risorse stabili), portate in aumento delle risorse dell'anno successivo)	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale risorse variabili</i>		
Totale	€ 1.520,04	€ 2.092,63
<i>Decurtazioni del Fondo</i>		
Decurtazioni rispetto limite 2010 stabili	€ 0,00	€ 0,00
Decurtazione proporzionale stabili	€ 0,00	€ 0,00
Decurtazioni rispetto limite 2010 variabili	€ 0,00	€ 0,00
Decurtazione proporzionale variabili	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale decurtazioni del Fondo</i>		
Totale	€ 0,00	€ 0,00
<i>Risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>		
Risorse fisse	€ 4.625,00	€ 2.957,58
Risorse variabili	€ 1.520,04	€ 2.092,63
Decurtazioni	€ 0,00	€ 0,00
<i>Totale risorse del Fondo sottoposte a certificazione</i>		
Totale	€ 6.145,04	€ 5.050,21

Tabella 2 - Schema generale riassuntivo di utilizzo del Fondo. Anno 2023.

Descrizione	Anno 2023	Anno 2022
<i>Programmazione di utilizzo del fondo</i>		
<i>Destinazioni non regolate in sede di contrattazione decentrata integrativa</i>		
Indennità di comparto o salario aggiuntivo a fondo (art. 26, comma 3, lett. b) e c), CCRL 26/11/2004 - art. 70 CCRL 07/12/2006) non viene più imputato a fondo ma a bilancio, ai sensi dell'art. 32 del CCRL 15/10/2018 e dell'art. 45 del CCRL 19/07/2023	€ 0,00	€ 0,00

Descrizione	Anno 2023	Anno 2022
Progressioni economiche orizzontali già in essere e in godimento (art. 21, comma 2, lett. b), CCRL 01/08/2002 e art. 36, comma 2, lett. d) ed e), CCRL 07/12/2006)	€ 2.345,54	€ 1.008,54
Retribuzione di posizione e di risultato titolari di posizione organizzativa (non rientrano nel fondo risorse decentrate)	€ 0,00	€ 0,00
Altro	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 2.345,54	€ 1.008,54
<i>Destinazioni regolate in sede di contrattazione decentrata integrativa</i>		
Indennità di turno	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di rischio	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di disagio	€ 0,00	€ 0,00
Indennità di maneggio valori	€ 0,00	€ 0,00
Lavoro notturno e festivo	€ 0,00	€ 0,00
Indennità specifiche responsabilità (art. 21, comma 2, lett. e), CCRL 01/08/2002)	€ 0,00	€ 0,00
Compensi per attività e prestazioni correlati alle risorse di cui all'art. 21, comma 2, lett. f), CCRL 01/08/2002, indicate nell'art. 20, comma 1, lett. k)	€ 0,00	€ 0,00
Produttività di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) del CCRL 01/08/2002	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Progressioni orizzontali da attribuire con decorrenza ed effetto dal 01/01/2023 (art. 21, comma 2, lett. b), CCRL 01/08/2002 e art. 36, comma 2, lett. d) ed e), CCRL 07/12/2006)	€ 0,00	€ 1.949,04
Economie derivanti da risorse stabili	€ 2.279,46	€ 0,00
Economie derivanti da risorse variabili	€ 520,04	€ 1.092,63
Altro	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 3.799,50	€ 4.041,67
<i>Destinazioni ancora da regolare</i>		
Altro	€ 0,00	€ 0,00
Totale	€ 0,00	€ 0,00
<i>Destinazioni fondo sottoposto a certificazione</i>		
Non regolate dal decentrato	€ 2.345,54	€ 1.008,54
Regolate dal decentrato	€ 1.000,00	€ 2.949,04
Economie accertate su risorse stabili (rientranti nella disponibilità delle risorse variabili nell'esercizio successivo)	€ 2.279,46	€ 0,00
Economie accertate su risorse variabili (economie di bilancio non utilizzabili ai fini distributivi)	€ 520,04	€ 1.092,63
Ancora da regolare	€ 0,00	€ 0,00
Totale generale	€ 6.145,04	€ 5.050,21
Fondo per lavoro straordinario di cui all'art. 17 del CCRL 01/08/2002, al di fuori delle risorse decentrate	€ 2.472,00	€ 1.854,00

Modulo IV - Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatica della gestione

Tutte le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate nel capitolo di spesa 101/4 del bilancio pluriennale, quindi la verifica di correlazione e congruenza tra sistema contabile e dati del fondo risorse decentrate e di produttività è determinata in modo costante, sotto il profilo del raccordo tra costruzione giuridica ed economica del fondo e conseguente imputazione contabile e finanziaria, con particolare riguardo e in ossequio ai principi contabili stabiliti dal D. Lgs. n. 118/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle pubbliche amministrazioni.

Dall'esame della preintesa o ipotesi di accordo decentrato integrativo per la distribuzione del fondo per il finanziamento delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo del personale di categoria non dirigenziale e relativa produttività, ai sensi dell'art. 21, comma 2, del CCRL 01/08/2002, sottoscritta il giorno 09 maggio 2023, non risultano elementi di contrasto rispetto ai vincoli normativi, contrattuali e finanziari derivanti dalle fonti normative di primo livello e dalle disposizioni di legge, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 40, commi 3-bis e 3-quinquies, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), né oneri non previsti rispetto a quanto stabilito all'art. 4, comma 4, del CCRL 01/08/2002, all'art. 6, comma 2, del CCRL 07/12/2006.

In epoca successiva al precitato accordo di preintesa siglato in data 09 maggio 2023 tra la delegazione trattante di parte pubblica datoriale e le parti sociali, è stato sottoscritto in data 19 luglio 2023, il nuovo CCRL - Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto unico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Triennio 2019 - 2021, in virtù del quale sono state previste ulteriori risorse economiche di cui tenere conto in sede costitutiva del fondo in trattazione.

Per quanto sopra, è stato emanato il decreto del Direttore dell'ARLeF n. 263 del 04 ottobre 2023 recante la ricostituzione del fondo con l'aggiunta delle risorse addizionali implementate e rese disponibili dall'applicazione degli articoli 45 e 46 del nuovo CCRL 19/07/2023 e dall'avvenuta assunzione di n. 3 (tre) nuovi dipendenti dell'ARLeF a tempo indeterminato e a tempo pieno con decorrenza 01/09/2023 a seguito esperimento delle rispettive procedure concorsuali da parte dell'Ente.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato

Si richiama l'art. 10, comma 17, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), secondo cui *"Nelle more della definizione dl sistema integrato di cui all'art. 2 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), al fine di dare applicazione al contratto collettivo di comparto del personale non dirigente - triennio normativo ed economico 2016-2018, del 15 ottobre 2018, sottoscritto a seguito di apposita certificazione, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale degli enti del comparto non sconta nel 2020 il limite del corrispondente importo del 2016"*.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo

Il totale del fondo 2023 come determinato in sede di costituzione da parte dell'Ente con decreto del Direttore dell'ARLeF n. 111 del 20 aprile 2023 e di successiva ricostituzione con succitato decreto del Direttore dell'ARLeF n. 263 del 04 ottobre 2023 a seguito della sottoscrizione del nuovo CCRL 19/07/2023, è stato impegnato pro quota al capitolo 101/4 di spesa del bilancio 2023 (impegno n. 54/2023) per la parte afferente alla progressione economica orizzontale riferita al personale a tempo indeterminato in servizio, quota in godimento e in pagamento nel corso del 2023 in assenza di nuove

progressioni orizzontali 2023, mentre è stata impegnata la parte a titolo di produttività (trattamento accessorio premiante 2023) sempre al capitolo 101/4 di spesa del bilancio 2023 (impegno n. 287/2023), assumendo la corrispondente obbligazione giuridica passiva da reimputare successivamente sull'esercizio 2024.

Con il medesimo provvedimento sopra citato, è stata altresì impegnata la quota di fondo riferita al compenso per lavoro straordinario 2023 al capitolo 101/6 di spesa del bilancio 2023 e precisamente all'impegno n. 218/2023 per € 2.472,00.

Ciò, in ossequio al principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e, in particolare, al paragrafo n. 5.2 afferente alla gestione ed imputazione contabile delle spese relative al trattamento economico accessorio e premiante a carico dell'esercizio finanziario successivo a quello di riferimento (nella fattispecie, tali spese da liquidare nel 2024, sono stanziare ed impegnate sull'esercizio 2023, nonché verranno reimputate sull'esercizio 2024 in quanto esigibili sull'esercizio 2024 e non sull'esercizio 2023). In ottemperanza al cennato principio contabile applicato, alla sottoscrizione della contrattazione integrativa si impegnano le obbligazioni relative al trattamento stesso accessorio e premiante, imputandole contabilmente agli esercizi del bilancio di previsione in cui tali obbligazioni scadono o diventano esigibili.

Le somme dovute a titolo di oneri riflessi nonché IRAP a carico Ente sono impegnate rispettivamente al capitolo 112/2 e al capitolo 140/2 del bilancio e precisamente agli impegni n. 57/2023 e n. 147/2023 in conto competenza 2023.

Non ci sono oneri indiretti senza copertura di bilancio.

Udine, li 10 ottobre 2023



**Il Ragioniere dell'ARLeF
dott. Paolo Spizzo**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Paolo Spizzo".